

Napoli, 16 Aprile 2017

INAIL

Daniela Ferrante

Direzione Regionale Campania

Consulenza Tecnica per l'Accertamento del Rischio e Prevenzione

Le figure della sicurezza in cantiere

Programma

- ❑ Il sistema interno della prevenzione
- ❑ Gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende
- ❑ L'orientamento giurisprudenziale

La sicurezza nei cantieri
presenta in generale tre aspetti
che necessitano di particolare
attenzione



***l'individuazione e la valutazione
di tutti i rischi concreti
e la conseguente predisposizione
delle misure idonee a prevenirli
(misure di prevenzione e protezione)***



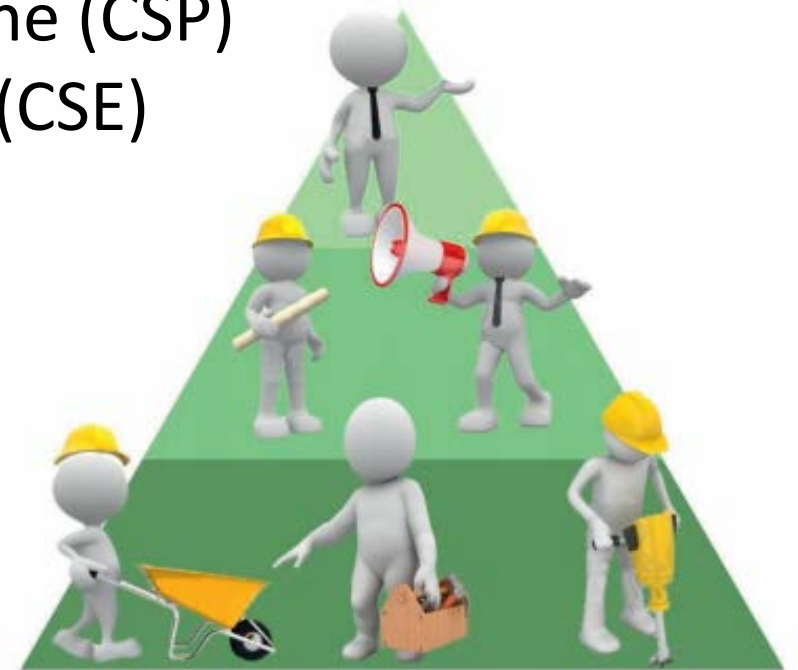
***la comunicazione dei rischi
e delle misure di prevenzione
e protezione,
attraverso l'informazione
e la segnaletica***



***l'attuazione delle misure
di prevenzione e protezione
in relazione ai rischi preventivati
e a quelli eventualmente insorgenti
in fase esecutiva***

I soggetti

- Il Committente
- Il Responsabile dei lavori
- Il Progettista
- Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)
- Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
- **Il Direttore dei Lavori**
- L'impresa affidataria
- Le imprese esecutrici
- I lavoratori autonomi
-



Committente

SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE VIENE REALIZZATA L'OPERA

- Organizza il cantiere in modo da assicurare la sicurezza
- Nomina i coordinatori per la sicurezza
- Si assicura che i coordinatori redigano i documenti per la sicurezza
- Individua l'impresa affidataria e le imprese o i lavoratori autonomi
- Verifica l'idoneità tecnico-professionale di imprese e lavoratori autonomi richiedendo la documentazione prevista:
 - ✓ Certificato di iscrizione alla CCIAA
 - ✓ Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
 - ✓ Autocertificazione del possesso degli altri requisiti (conformità di macchine e attrezzature, elenco DPI, attestati inerenti la formazione e la idoneità sanitaria dei lavoratori, elenco dei lavoratori (libro matricola)
 - ✓ Dichiarazione di non aver provvedimenti interdittivi o sospensivi
- Trasmettere (e aggiornare) la notifica all'amministrazione competente (SPISAL e DPL)
- Verificare che i coordinatori adempiano ai loro obblighi

Altri soggetti

Responsabile dei lavori

Soggetto eventualmente incaricato dal committente a svolgere i compiti relativi alla sicurezza che sono in capo al committente. Può essere uno dei coordinatori

Progettista

Soggetto incaricato dal committente per la progettazione dell' opera

Direttore dei lavori

Soggetto incaricato dal committente a curare la realizzazione dell'opera e quindi a “dirigere i lavori” di esecuzione del progetto

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Soggetto con adeguato titolo di studio (laurea in ingegneria, geometra o perito) e specifica formazione in materia di sicurezza (corso di 120 ore) incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori per **progettare** il “luogo di lavoro” in condizioni di sicurezza per cantieri con più imprese anche non contemporanee

Compiti del CSP

- redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
- redazione del fascicolo tecnico

La responsabilità

D. Lgs. 81/2008 - Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
 - a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell' ALLEGATO XV;
 - b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
 - b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 *(misure generali di tutela – analisi delle fasi lavorative)*.

(arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il coordinatore per la progettazione)

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Soggetto con adeguato titolo di studio (laurea in ingegneria, geometra o perito) e specifica formazione in materia di sicurezza (corso di 120 ore) incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori per **realizzare** il “luogo di lavoro” in condizioni di sicurezza per cantieri con più imprese anche non contemporanee

Non può essere individuato tra le seguenti figure:

- datore di lavoro delle imprese esecutrici o dell'impresa affidataria
- dipendente delle imprese esecutrici o dell'impresa affidataria
- RSPP delle imprese esecutrici o dell'impresa affidataria

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Compiti del CSE

- verificare l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
- verificare l'idoneità del PSC e del fascicolo e adeguarli in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute
- verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi piani operativi di sicurezza (POS)
- organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività fra le imprese;
- verificare l'attuazione della partecipazione dei lavoratori, attraverso i loro rappresentanti, alla sicurezza in cantiere
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze rilevate e proporre la sospensione dei lavori o la risoluzione del contratto
- nel caso non venga preso alcun provvedimento in merito, senza fornire idonea motivazione, dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL e alla Direzione provinciale del lavoro
- sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente

La responsabilità

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, **ove previsto**, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il coordinatore per l'esecuzione)

- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, **ove previsto**, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)

La responsabilità

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il coordinatore per l'esecuzione)

- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il coordinatore per l'esecuzione)

La responsabilità

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

- e) **segnala al committente o** al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94 (**lavoratori autonomi**), 95 e 96 **e 97, comma 1** (**imprese esecutrici**), alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, **ove previsto**, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- *(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il coordinatore per l'esecuzione)*

La responsabilità

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il coordinatore per l'esecuzione)

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), **fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).**

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il coordinatore per l'esecuzione)

Impresa affidataria

Impresa titolare del contratto di appalto con il committente, ossia quella incaricata di eseguire l'opera.

Ha facoltà di stipulare a sua volta contratti di subappalto con altre imprese esecutrici o con lavoratori autonomi. In questo caso ha l'obbligo di:

- Verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati a imprese o lavoratori autonomi
- Verificare l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni previste nel PSC da parte di imprese e lavoratori autonomi
- Corrispondere ai subappaltatori i costi della sicurezza, senza alcun ribasso, qualora tali apprestamenti siano stati previsti e contabilizzati nel PSC e realizzati dai subappaltatori stessi
- Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici al proprio POS
- Trasmettere il POS propri e delle imprese subappaltatrici al CSE
- Indicare al committente (o al responsabile dei lavori) il nominativo del soggetto incaricato di assolvere gli obblighi sopra indicati

Impresa esecutrice

Impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. Può essere l'impresa affidataria o una sua subappaltatrice
Deve redigere il POS e Deve accettare il PSC

Oltre agli obblighi di sicurezza verso i propri dipendenti essa deve:

- Mantenere il cantiere in condizioni di salubrità
- Scegliere l'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso, circolazione e viabilità
- Curare le condizioni di movimentazione dei materiali
- Verificare le condizioni e la manutenzione degli impianti
- Delimitare e allestire in sicurezza le zone di stoccaggio dei materiali e delle sostanze pericolose
- Adeguare la durata delle operazioni in funzione dell'evoluzione del cantiere
- **Cooperare e coordinarsi con gli altri datori di lavoro e con i lavoratori autonomi**
- **Curare le interazioni con le operazioni che avvengono all'interno e in prossimità del cantiere**
- Vietare la somministrazione ai propri lavoratori di bevande alcoliche
- Curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche
- Curare lo stoccaggio e la rimozione dei detriti e dei materiali pericolosi

Lavoratore autonomo

Persona la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

Ha obbligo di:

- Adeguarsi alle indicazioni del CSE
- Rispettare le prescrizioni di sicurezza previste nel cantiere
- Rispettare quanto indicato dall'art. 21
 - Utilizzare attrezzature di lavoro conformi
 - Munirsi e utilizzare i DPI
 - Munirsi della tessera di riconoscimento
- Fornire la documentazione prevista dall'allegato XVII
 - Iscrizione alla CCIAA
 - Certificazione della conformità di macchine, attrezzature e opere provvisorie
 - Elenco dei DPI
 - Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Gli attori del sistema sicurezza

- ✓ Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.)
- ✓ Gli addetti all'emergenza (Antincendio- Primo Soccorso)
- ✓ Il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)
- ✓ Il medico competente qualora sia previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria.



Il datore di lavoro

Obblighi non delegabili:

- Designazione del **RSPP**
- Valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento (**D.V.R.**)



tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché i rischi collegati allo stress lavoro – correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.



Obblighi del DL e dei dirigenti

- ✓ Nominare del MC;
- ✓ Designare i lavoratori incaricati di gestione dell'emergenza
- ✓ Fornire i lavoratori di DPI;
- ✓ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- ✓ consentire all'RLS di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza;
- ✓ consegnare all'R.L.S. copia del D.V.R.



Aggiornare le misure di prevenzione

Obblighi del DL e dei dirigenti

- ✓ Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ✓ Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni;
- ✓ Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.



La riunione periodica

Nelle aziende/unità produttive che occupano **più di 15 lavoratori**, il datore di lavoro, direttamente o tramite il S.P.P., indice almeno una volta all'anno una riunione cui **partecipano**:

- ✓ il DL;
- ✓ l'R.S.P.P.;
- ✓ il MC;
- ✓ l'R.L.S.



Obblighi del preposto

sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi;

- ✓ verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ✓ richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro;



Obblighi del preposto

- ✓ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
- ✓ astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- ✓ segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente ogni condizione di pericolo;
- ✓ frequentare appositi **corsi di formazione**



Obblighi dei lavoratori

- ✓ contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✓ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- ✓ utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- ✓ utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione Individuali;



partecipare ai programmi di formazione e di addestramento

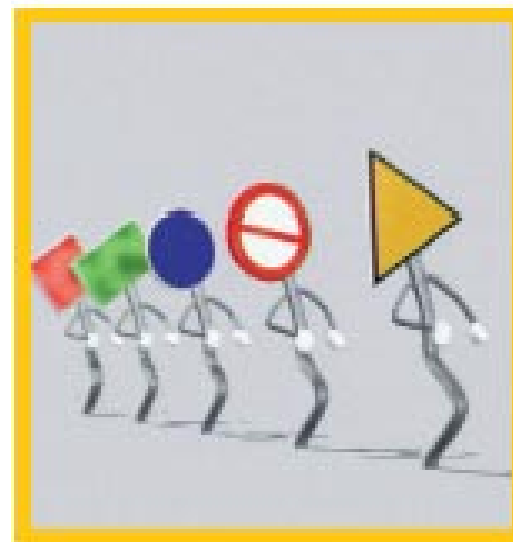
Obblighi dei lavoratori

- ✓ segnalare immediatamente qualsiasi eventuale condizione di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente;
- ✓ non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza;
- ✓ non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- ✓ sottoporsi ai controlli sanitari previsti.



Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione

- ✓ l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- ✓ l'elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure, nonché delle procedure di sicurezza e dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori.



Il medico competente

La sorveglianza sanitaria comprende visite mediche:

- a) preventive per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) periodiche.
- c) su richiesta del lavoratore;
- d) in occasione del cambio della mansione;
- e) alla cessazione del rapporto di lavoro;
- e bis) preventive in fase preassuntiva;
- e ter) precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni



Gestione delle emergenze

Il datore di lavoro organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

designa preventivamente i lavoratori addetti alle emergenze.

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione e, in ogni caso, devono:

- ✓ essere formati;
- ✓ essere in numero sufficiente;
- ✓ disporre di attrezzature adeguate.



Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

- ✓ accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- ✓ è consultato in ordine alla valutazione dei rischi ed alla attività di prevenzione;
- ✓ è consultato sulla designazione dell'RSPP, degli ASPP, degli addetti alle emergenze e del medico competente, nonché alla Formazione

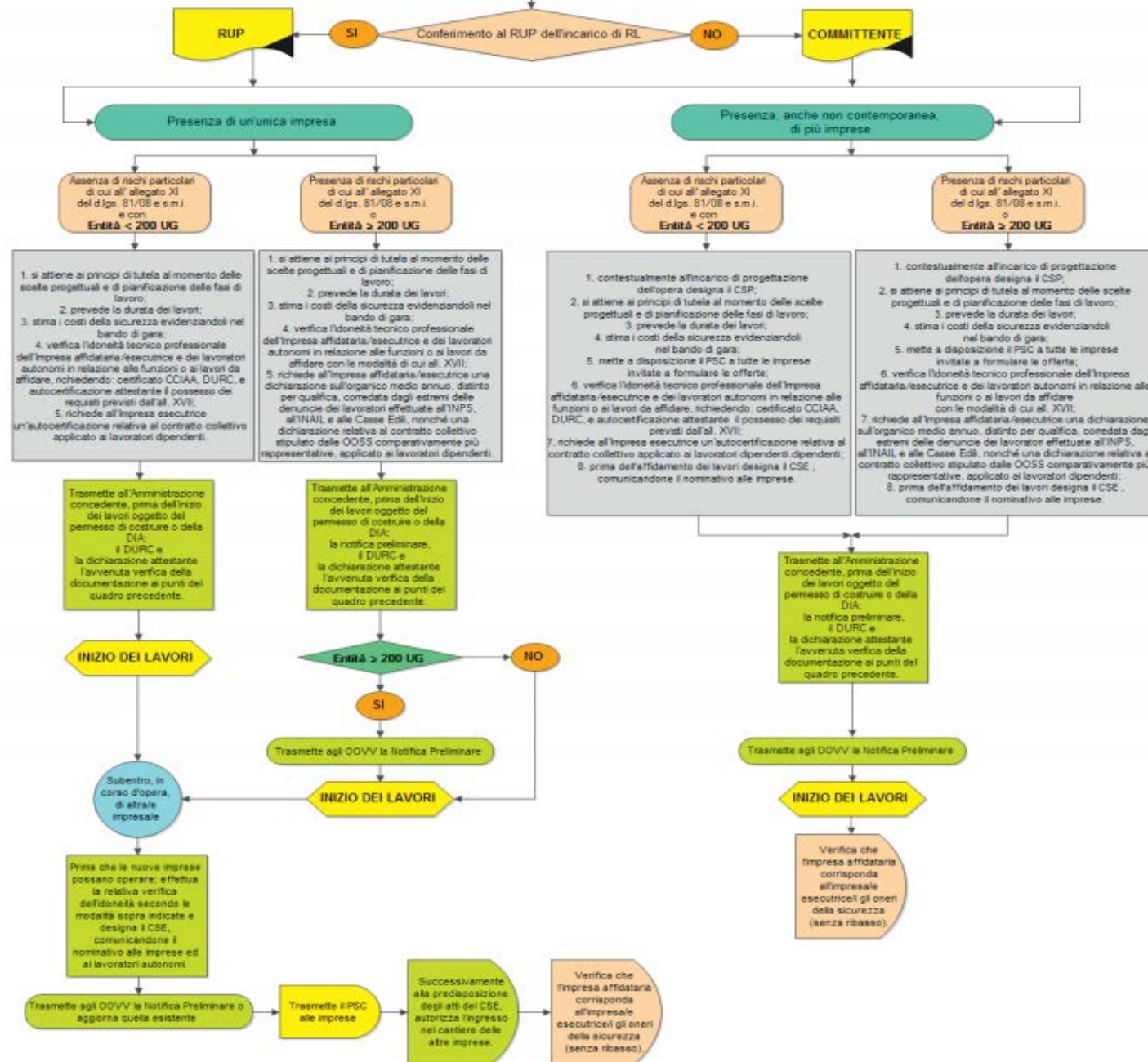


L'RLS

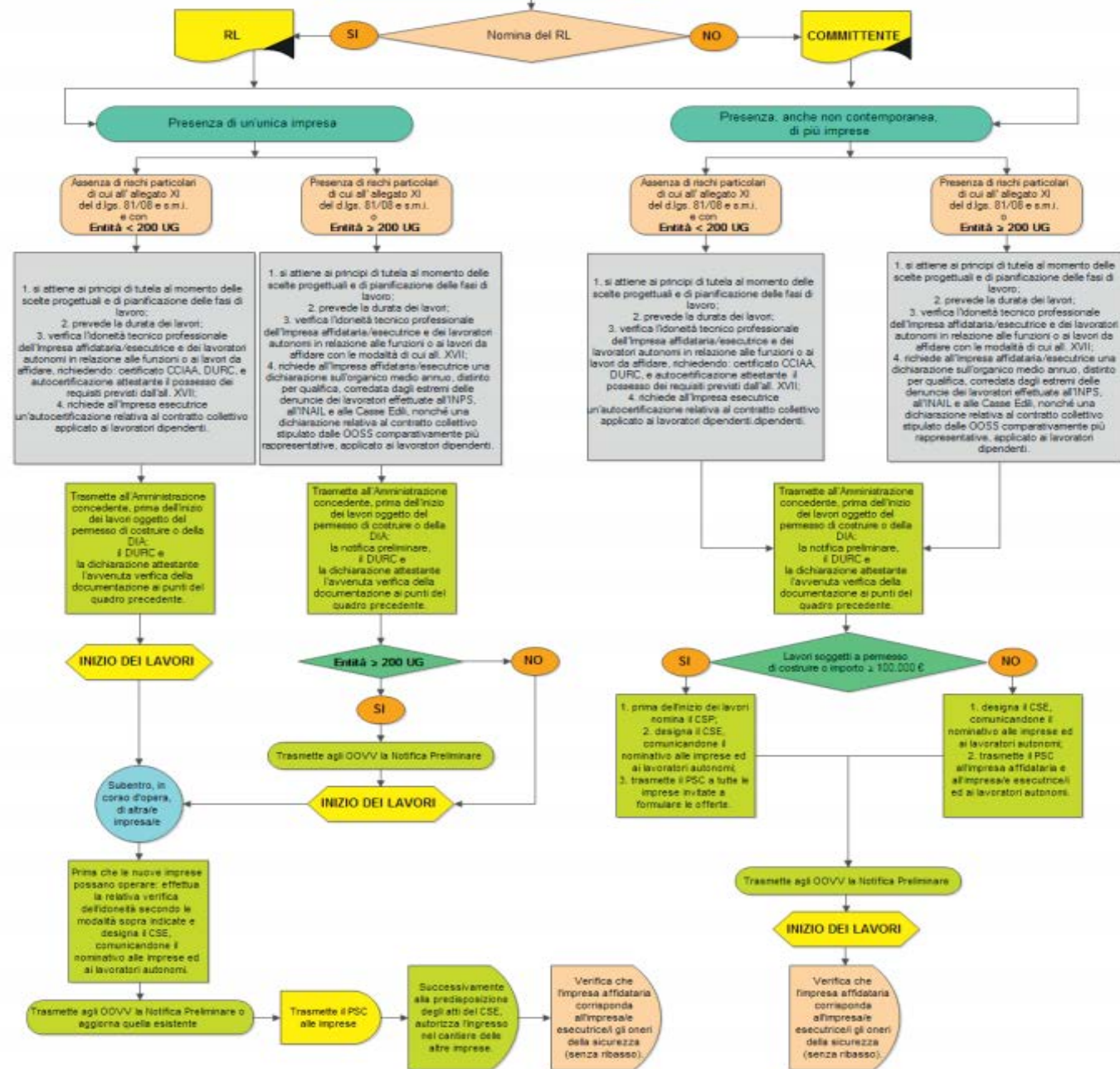
- ✓ riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti ...;
- ✓ riceve una formazione adeguata;
- ✓ formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- ✓ avverte il responsabile dell' azienda dei rischi.



COMMITTENTE DI LAVORI PUBBLICI



COMMITTENTE DI LAVORI PRIVATI



Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

Obbligo del datore di lavoro nei riguardi del rls

Art. 100 comma 4 . *I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.*

Invece....

Art. 18 comma 1 (lett. O) *consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda...*

Rischio di rinvenimento di ordigni bellici

Legge 1 ottobre 2012, n. 177 recante “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici” (G.U. n. 244 del 18 ottobre 2012).

Dal 26 giugno 2016, con l’entrata in vigore di tutte le modifiche al testo unico sulla sicurezza, introdotte con la citata Legge 177, i principali riferimenti normativi sono i seguenti articoli dell’81/08:

- art. 28 comma 1 (Oggetto della valutazione dei rischi);
- art. 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione);
- art. 100 comma1 (Piano di Sicurezza e Coordinamento);
- art. 104 (Modalità attuative di particolari obblighi);
- allegato XI (Elenco dei lavori comportanti rischi particolari);
- allegato XV 2.2.3. (Contenuti del piano di sicurezza e coordinamento).



Le principali novità introdotte:

- obbligo diretto a carico del CSP di eseguire la valutazione preliminare del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e valutazione del rischio di esplosione durante le attività di scavo;**
- Definizione da parte del Ministero della Difesa di direttive tecniche per la messa in sicurezza;
- Predisposizione da parte del Ministero Difesa di un nuovo sistema di qualificazione per imprese specializzate nella bonifica bellica

GLI ORGANI DI VIGILANZA

D. Lgs. 81/2008 - Articolo 13 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla **azienda sanitaria locale competente per territorio** e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

GLI ORGANI DI VIGILANZA

ORGANISMI PREPOSTI

La vigilanza intesa come funzione di esame e verifica dei corretti comportamenti aziendali è un compito istituzionalmente riservato ad organi con funzioni pubbliche.

I principali organismi attualmente preposti alla vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono:

- ☐ **Azienda sanitaria locale** (dipendenti dalle regioni);
- ☐ **Direzione provinciale del lavoro** (dipendenti dal ministero del lavoro);
- ☐ **Vigili del fuoco** (dip. dal ministero dell'interno);
- ☐ **Inail ed ex Ispesl** (dipendenti dal ministero del lavoro);
- ☐ **Corpo delle miniere** (dipendenti dal ministero dell'industria);
- ☐ **Anpa** (dipendenti dal ministero dell'Ambiente).
- ☐ **Arpa** (dipendenti dalla Regione).

Altri organismi con competenze specifiche e limitate sono:

- ☐ **Uffici di sanità aerea e marittima;**
- ☐ **Autorità marittime, portuali ed aeroportuali;**
- ☐ **Carabinieri;**
- ☐ **Polizia di stato;**
- ☐ **Vigili urbani.**

GLI ORGANI DI VIGILANZA

ORGANISMI PREPOSTI

I Tecnici della Prevenzione ASL sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria

COMPITI (artt.55, 56, 57, 59, C.P.P.)

- prende notizia dei reati (visite ispettive, indagini su infortuni e malattie professionali)
- impedisce che i reati vengano portati a ulteriori conseguenze (sequestro preventivo)
- svolge attività delegata da autorità giudiziaria (indagini su infortuni e malattie professionali)

POTERI E OBBLIGHI (titolo IV C.P.P.)

- accesso presso attività lavorative
- assunzione informazioni
- perquisizione
- sequestro
- prescrizione
- **obbligo di riferire la notizia del reato**

GLI ORGANI DI VIGILANZA

ORGANISMI PREPOSTI

SOPRALLUOGO IN AZIENDA DIRITTO DI ACCESSO:

Per gli UPG deve essere sempre garantito

Per i pubblici ufficiali su attività programmata o per compiti di ausiliari di PG

**il rifiuto da parte dell'azienda può configurare gli estremi di reato
per gli artt.336, 337, 340, 650 C.P.**

Il Tecnico della Prevenzione ASL può richiedere l'intervento della forza armata.

Il sistema sanzionatorio

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO-PENALE - Il D. Lgs. 758/94

Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro prevista dal D.Lgs. 758/94

CONTRAVVENZIONI

Violazione a norme speciali in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

con il D.Lgs. 758/94 la **prescrizione** da opzione facoltativa diventa obbligatoria e si riempie di ulteriori contenuti, alcuni di carattere eminentemente preventivo:

- l'obbligo di prescrivere anche le modalità con cui sanare le situazioni a rischio evidenziate (non basta più il richiamo al rispetto di una norma),
- di fissare un termine per la regolarizzazione,
- di indicare le misure da adottarsi in attesa della definitiva regolarizzazione

Il sistema sanzionatorio

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO-PENALE - Il D. Lgs. 758/94

Visita ispettiva

**Accertamento della
contravvenzione**



**Comunicazione della notizia
di reato ma sospensione del
procedimento**



**Prescrizione al
contravventore con termine
per la regolarizzazione**

Allo scadere del termine ...

Il sistema sanzionatorio

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO-PENALE - Il D. Lgs. 758/94

**Pagamento della somma pari
ad 1/4 dell'ammenda prevista
per la contravvenzione
commessa**

**Comunicazione
dell'avvenuta
regolarizzazione**

**Procedimento di
archiviazione**

**Mancato adempimento
della prescrizione**

**Il procedimento penale
riprende il suo corso**

L. 123/07 – sospensione attività

L'organo di vigilanza ha la facoltà di disporre la sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di **gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza** (allegato I T.U.):

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;

...

L. 123/07 – sospensione attività

....

- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
- Lavori in prossimità di linee elettriche *in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi*;
- Presenza di conduttori nudi in tensione *in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi*;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

La giurisprudenza

Se l'infortunio di un lavoratore accaduto in un cantiere non è avvenuto per errate scelte gestionali di fondo o da difetti strutturali noti ma da una decisione estemporanea assunta durante i lavori la gestione del rischio è di competenza del preposto.

*Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione del lavoro, svolge compiti di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale e in tal senso la stessa Corte ha richiamato tutti gli obblighi che il legislatore gli ha imposti e contenuti nell'art.92 del D. Lgs.9/4/2008 n.81. **Non è anche tenuto invece, ha proseguito, ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, controllo questo demandato ad altre figure operative, quali il datore di lavoro, il dirigente e il preposto.***

La giurisprudenza

Sulla non responsabilità del committente di un'opera edile

“quella del committente può definirsi, come ripetutamente affermato in diverse pronunce di questa Corte, una funzione tecnica di ‘alta vigilanza’ sulla sicurezza del cantiere che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e continuo controllo di esse, né la specificità di determinati rischi connessi alla particolarità o complessità della lavorazione, controlli facenti capo ad altri soggetti, destinatari di ben più pregnanti obblighi di protezioni, quale il datore di lavoro, il preposto, il direttore di cantiere)”. Con la nomina dei [coordinatori per la sicurezza](#), ha ribadito ancora, il committente trasferisce tale funzione di alta vigilanza a dette figure che assumono gli obblighi che hanno a loro carico per cui il committente stesso rimane titolare di una posizione di garanzia limitata alla verifica che il tecnico nominato adempia al suo obbligo (sez quarta n. 37738 del 28.5.2013, rv 256637, imp. Gandolla).

La giurisprudenza

Sulla presenza in cantiere del coordinatore per l'esecuzione

*“pur **non configurandosi**, come si è visto, in capo ai coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva **un obbligo di presenza continuativa nel cantiere**, l'aver omesso, per due-tre giorni il controllo in loco, in un momento indubbiamente critico quale **l'avvicendamento tra due imprese mentre erano in corso lavori sul tetto e con fori scoperti**, per di più nella delicata fase di risvolto della guaina sul cordolo, è stato correttamente ritenuto dai giudici di merito integrare violazione di un obbligo derivante dalla posizione di garanzia rivestita dagli imputati”.*

La giurisprudenza

Le disposizioni di sicurezza per un cantiere edile intra-aziendale

Le attività di natura edile e di ingegneria civile di cui all'Allegato X del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ha sostenuto in merito la suprema Corte, rientrano nell'applicazione del Titolo IV essendo irrilevante il luogo in cui le stesse vengono svolte potendo essere tali attività come nel caso in esame anche intra-aziendali. La stessa Corte ha tenuto a precisare che anche in tal caso la sicurezza nel cantiere va gestita, in presenza di più imprese, con la nomina dei coordinatori per la sicurezza e con la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e dei piani operativi di sicurezza (POS) elaborati dalle imprese stesse e non con la redazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali ([DUVRI](#)) previsto dall'articolo 26 comma 3 integrato con i POS delle imprese esecutrici.

La giurisprudenza

Sulla responsabilità del direttore dei lavori per la sicurezza sul lavoro

*“il direttore dei lavori nominato dal committente è responsabile dell'infortunio sul lavoro, quando allo stesso sia affidato il compito di **sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze**; e ciò, sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando, per fatti concludenti, risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro”.*

*“In tema di prevenzione degli infortuni infatti”, ha così concluso la Corte di Cassazione, “il direttore dei lavori nominato dal committente, mentre svolge normalmente un'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi, **risponde invece dell'infortunio subito dal lavoratore là dove sia concretamente accertata, come nel caso di specie, una sua effettiva ingerenza nell'organizzazione del cantiere**”.*

INAIL

Grazie per l'attenzione

d.ferrante@inail.it